



PROVINCIA DI MANTOVA

Settore Ambiente, Pianificazione Territoriale, Autorità Portuale

Servizio Pianificazione e Parchi

**PIANO
REGOLATORE PORTUALE
DI MANTOVA**

Luglio 2014

NORME TECNICHE

Sommario

Capo I – Generalità del Piano Regolatore Portuale.....	3
Art. 1 - Oggetto e finalità	3
Art. 2 - Elaborati.....	3
Art. 3 - Modifiche e varianti	4
Art. 4 - Efficacia giuridica	5
Capo II – Assetto e articolazione dell’ambito portuale	5
Art. 5 - Ambito portuale e sotto-ambiti	5
Art. 6 - Opere infrastrutturali, destinazioni principali, funzioni e attività.....	6
Art. 7 - Unità di intervento.....	9
Art. 8 - Mitigazioni e compensazioni ambientali e paesaggistiche	9
Capo III – Attuazione del Piano Regolatore Portuale	10
Art. 9 - Strumenti e parametri attuativi	10
Art. 10 - Procedure paesaggistiche e ambientali.....	11
Art. 11 - Regolamentazione dell’attività portuale	11
Art. 12 - Comitato tecnico di coordinamento e risoluzione dei problemi tecnici	12

Allegato 1 Schede delle unità di intervento

Allegato 2 Procedure e condotte operative

Capo I – Generalità del Piano Regolatore Portuale

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il Piano Regolatore Portuale (PRP), rappresenta il quadro di riferimento territoriale e funzionale per dare progressiva attuazione agli indirizzi strategici assunti dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Mantova, in attuazione del Piano Territoriale Regionale (PTR), del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e del Piano Generale del Sistema Idroviario del Nord, per lo sviluppo del Porto di Mantova;
2. Il PRP ha carattere di piano direttore strategico e di programma delle opere e degli interventi previsti nel Porto, indirizzando a tal fine le decisioni degli enti preposti.
3. Il PRP costituisce piano d'area provinciale, quale strumento diretto di attuazione e gestione del PTCP, ai sensi del comma 1 dell'art. 5.1 degli Indirizzi Normativi del PTCP.
4. Il PRP, in coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinati e in conformità con gli strumenti urbanistici e paesistici vigenti, definisce:
 - a. l'inquadramento territoriale e infrastrutturale d'area vasta del porto;
 - b. il perimetro di pertinenza dell'ambito portuale, articolato in sotto ambiti;
 - c. l'assetto complessivo del porto, specificandone le principali destinazioni d'uso e infrastrutture;
 - d. le unità d'intervento, quali comparti omogenei e unitari di progettazione, sviluppo e attuazione;
 - e. le attività e le funzioni da realizzare nelle unità di intervento del porto.
 - f. le aree e le misure di mitigazione e compensazione ambientale e paesaggistica;
5. Il PRP individua all'interno dell'ambito portuale le aree a prevalente funzione urbana e prevede le modalità di integrazione degli interventi del Porto con il contesto esterno, per quanto riguarda le connessioni infrastrutturali, le mitigazioni e il paesaggio.

Art. 2 - Elaborati

1. Il Piano Regolatore Portuale si compone dei seguenti elaborati:

A. RELAZIONE ILLUSTRATIVA

B. NORME TECNICHE

Allegato 1: Schede delle Unità di Intervento

Allegato 2: Procedure e Condotte Operative

C. CARTOGRAFIA:

Tav. 1 – Inquadramento territoriale (1:30.000)

Tav. 2 – Inquadramento infrastrutturale (1:30.000)

Tav. 3 – Ambito (1:10.000)

Tav. 4 – Sotto ambiti (1:10.000)

Tav. 5 – Assetto (1:10.000)

Tav. 6 – Unità di intervento delle aree e degli insediamenti (1:10.000)

Tav. 7 – Mitigazioni e compensazioni ambientali e paesaggistiche (1:10.000)

Tav. 8 - Attività e funzioni (1:10.000)

Tav. 9 – Stato di attuazione delle aree, degli insediamenti e delle infrastrutture (1:10.000)

2. Il PRP è assoggettato a Valutazione Ambientale (VAS) e a Valutazione d'Incidenza (VIC), ai sensi della legislazione vigente, ed è pertanto corredato del *Rapporto Ambientale* comprensivo di *Studio per la Valutazione di Incidenza*.

3. Tutti gli elaborati del PRP possono essere aggiornati, modificati e integrati con le modalità e le procedure di cui all'art. 3.

Art. 3 - Modifiche e varianti

1. In conformità con l'art. 17 della LR 12/2005 e in coerenza con l'art. 9 degli Indirizzi Normativi del PTCP, il PRP individua e disciplina quattro tipologie di variazioni:

- a) correzioni e aggiornamenti;
- b) adeguamenti tecnico – funzionali;
- c) recepimenti di atti sovraordinati e condivisi;
- d) varianti generali e parziali del piano.

2. Costituiscono correzioni e aggiornamenti del PRP:

- a) le correzioni di errori materiali contenuti nella documentazione prodotta.
- b) l'aggiornamento dello stato di fatto operato dai Comuni nei PGT, da altro ente o dalla Provincia stessa in strumenti di settore e a maggior dettaglio.

3. Costituiscono adeguamenti tecnico – funzionali le modifiche e le integrazioni, coerenti con gli obiettivi e le strategie del PRP che:

- a) non comportino variazioni significative al perimetro dell'ambito portuale e delle unità di intervento;
- b) non comportino variazioni significative allo schema generale di assetto del piano, ovvero alle destinazioni principali e ai corridoi infrastrutturali previsti;
- c) risultino compatibili con la presente disciplina e con quella degli strumenti di pianificazione territoriale o di maggior dettaglio di livello regionale e/o provinciale e/o comunale, vigenti.

4. Costituiscono recepimenti di atti sovraordinati e condivisi:

- a) il recepimento di disposizioni e contenuti della normativa nazionale e regionale, del PTR, dei Piani d'Area Regionali, dei Piani Regionali di Settore e di altri strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinata;
- b) il recepimento di disposizioni e contenuti dei PTC dei parchi naturali e regionali, nonché dei piani di gestione delle aree protette;
- c) il recepimento di disposizioni e contenuti del PTCP, dei Piani provinciali di Settore, degli Strumenti diretti di attuazione e gestione del PTCP, di altri strumenti di concertazione tra enti.
- d) il recepimento di disposizioni e contenuti dei PGT dei Comuni e di determinazioni a maggior definizione operate in strumenti a maggior dettaglio.

e) il recepimento e l'aggiornamento di progetti pubblici e di pubblica utilità proposti dai Comuni, da altro ente o dalla provincia stessa in strumenti a maggior dettaglio.

5. L'approvazione, con la partecipazione e l'assenso della Provincia, dei Comuni, del Parco del Mincio e della Regione Lombardia, di atti di pianificazione, programmazione e progettazione di cui al comma 4 e comunque previsti dalla normativa vigente, comporta modifica e/o variante automatica al PRP.

6. La partecipazione e assenso della Provincia all'approvazione degli atti di cui al comma 5, avviene nelle forme previste dall'ordinamento provinciale e dalle eventuali disposizioni speciali in materia, anche tramite Valutazione di Compatibilità che ne attesta la coerenza con le strategie generali del PTCP e del PRP.

7. Le modifiche e integrazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 sono assunte nel PRP con atto del Dirigente Responsabile dell'Autorità Portuale, pubblicate su Web e comunicate alla Regione Lombardia, ai Comuni interessati e al Parco del Mincio.

8. Le varianti al Piano Regolatore Portuale diverse da quelle di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 sono soggette alla procedura prevista per l'approvazione del Piano (L.R. 30/2006).

Art. 4 - Efficacia giuridica

1. Hanno efficacia prescrittiva e prevalente per l'attuazione dei programmi e degli interventi nel porto: l'ambito portuale, le destinazioni principali, i corridoi e i tracciati delle opere infrastrutturali contenuti in tavola 5 Assetto e di cui al successivo art. 6, nonché le opere a verde e ricreative contenute in tavola 7 Mitigazioni e compensazioni ambientali e paesaggistiche

2. Gli atti di approvazione dei singoli progetti infrastrutturali, insediativi e ambientali, determinano il disegno delle infrastrutture e del porto e costituiscono aggiornamento del PRP, rettificando i contenuti del piano (sotto-ambiti, assetto - destinazioni, unità di intervento, attività - funzioni).

Capo II – Assetto e articolazione dell'ambito portuale

Art. 5 - Ambito portuale e sotto-ambiti

1. L'ambito portuale, rappresentato in tavola 3, definisce il perimetro e l'area di pertinenza e applicazione del PRP.

2. L'ambito portuale è articolato in sotto ambiti, rappresentati in tavola 4, ovvero:

- a) un sotto ambito Area di Navigazione che comprende la darsena portuale, il corso del canale e le aree d'acqua della conca;
- b) un sotto ambito Porto Operativo, l'area tecnico-operativa strettamente funzionale all'economia e all'efficienza delle attività portuali che comprende le banchine, i piazzali, le strutture e le attrezzature esistenti e previste, nonché le interconnessioni viarie e ferroviarie di collegamento con l'entroterra;
- c) un sotto ambito di Interazione Città – Porto, le aree per attrezzature, servizi e aree verdi in diretta connessione con le altre funzioni urbane ed extraurbane che comprende le aree

riservate alla valorizzazione paesaggistica e ambientale. Nel sotto ambito di interazione città-porto non sono ammesse variazioni dell'assetto piano altimetrico esistente, fatte salve modifiche e integrazioni di cui all'art. 3 commi 2, 3, 4 e 5 o diverse prescrizioni derivanti dagli strumenti attuativi approvati dal Comune o da altri strumenti approvati con parere del Comune.

Art. 6 - Opere infrastrutturali, destinazioni principali, funzioni e attività

1. Il PRP definisce in tavola 5 lo schema di Assetto del Porto specificando le opere infrastrutturali e le destinazioni d'uso principali dell'Ambito Portuale.
2. Costituiscono opere infrastrutturali: gli assi e i nodi stradali, ferroviari, di navigazione e ciclabili, le banchine di approdo, gli interventi di mitigazione connessi, gli altri servizi pubblici.
3. Costituiscono opere infrastrutturali strategiche di previsione e programmazione:
 - la conca di navigazione (unità di intervento n. 6),
 - la banchina pubblica d'interscambio sui lati est e sud della darsena (unità di intervento n. 1)
 - il centro intermodale del PIP Valdaro (unità di intervento n. 7)
 - i raccordi ferroviari sul lato est della darsena (unità di intervento n. 1) e nel PIP Valdaro (unità di intervento n. 7)
 - il corridoio stradale di accesso orientale al porto dalla ex SS 482 – Ostigliese (unità di intervento n. 3) comprensivo degli interventi mitigativi e compensativi
 - la pista ciclabile tra l'abitato di Formigosa, la ex SS 482 Ostigliese (unità di intervento n. 3) e il Valdaro Business Center (unità di intervento n. 1)
 - le opere di mitigazione e compensazione del Bosco di Formigosa (unità di intervento n. 5) e della Penisola Conca (unità di intervento n. 6).
4. L'ambito portuale, oltre che in sotto ambiti, è articolato in aree con le seguenti destinazioni principali ed attività:

<i>Destinazioni principali</i>	<i>Attività e funzioni previste e prevedibili</i>
--------------------------------	---

Sotto ambito Aree di navigazione

Aree di navigazione	<ul style="list-style-type: none"> • Darsena del porto • Canale • Mandracchi della conca di navigazione • Vasca di concata della conca di navigazione • Darsena Polimeri • Campo boa • Servizi di navigazione
---------------------	--

Sotto ambito Porto Operativo

<p>Aree di trasporto e interscambio</p> <p><i>Nelle aree di trasporto e interscambio, per la logistica, attività produttive e cantieristica vengono svolte le operazioni portuali (il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale) e i servizi portuali (prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali).</i></p>	<ul style="list-style-type: none">• Area di interscambio banchina• Centro intermodale• Area Ro-Ro – roll-on/roll-off (carico gommato e mezzi su ruote senza ausilio di mezzi meccanici)• Raccordo ferroviario• Strada• Piazzale• Parcheggio• Servizi per la logistica e il trasporto
<p>Aree per logistica, attività produttive e cantieristica</p> <p><i>Nelle aree di trasporto e interscambio, per la logistica, attività produttive e cantieristica vengono svolte le operazioni portuali (il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale) e i servizi portuali (prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali).</i></p>	<ul style="list-style-type: none">• Insediamenti per la logistica• Stoccaggio containers e stoccaggi mobili• Cantieristica• Bacino di carenaggio• Deposito e trattamento/recupero inerti• Insediamenti del Polo cerealicolo• Insediamenti di Metalmeccanica/Metallurgia• Carichi eccezionali• Deposito e trasporto/trattamento merci pericolose• Insediamenti polifunzionali

Sotto ambito di interazione città-porto

<p>Aree per attività connesse alle funzioni urbane</p>	<ul style="list-style-type: none">• Terziario e servizi• Attività economiche – rif. art. D20 PGT Mantova
<p>Aree verdi e ricreative</p> <p><i>Negli ambiti per la mitigazione sono ammessi solo interventi destinati a barriere verdi, collinette di contenimento visivo e acustico</i></p>	<ul style="list-style-type: none">• Mitigazione ambientale• Compensazione ambientale/bosco• Verde attrezzato• Piste e percorsi ciclabili• Infrastrutture e servizi turistico-ricreativi

4. In conformità allo strumento urbanistico comunale, sono escluse le destinazioni d'uso residenziali, commerciali eccedenti gli esercizi di vicinato, e agricole.

5. La destinazione commerciale, limitatamente agli esercizi di vicinato, è ammessa esclusivamente nelle aree per attività connesse alle funzioni urbane.

6. Nelle aree per logistica, attività produttive e cantieristica sono ammesse, ancorché gestite da operatori privati, le attività portuali, le attività di movimentazione merci, le attività connesse alla logistica industriale (spedizioni, imballaggio, distribuzione, piccole lavorazioni, ecc.), eventuali servizi accessori come uffici, ristoro e ospitalità, le attività connesse con la cantieristica navale.
7. Inoltre sono ammesse le attività produttive, qualora prevedano nel proprio piano di sviluppo un progressivo utilizzo dell'idrovia, sottoposto a verifica da parte della Provincia di Mantova, con l'obiettivo di agevolare l'insediamento di attività che utilizzano il trasporto su acqua e di ridurre il traffico su gomma.
8. Nelle aree di interscambio e nelle aree pubbliche o di uso pubblico è ammessa la sola installazione di strutture temporanee, finalizzate alla protezione e movimentazione delle merci in transito. Dette strutture avranno un ingombro e una collocazione tali da non intralciare e consentire il transito in sicurezza dei mezzi di trasporto e di movimentazione.
9. Sulle banchine le merci potranno essere stoccate per un periodo di tempo a scadenza, da specificare in apposita convenzione. Lo stoccaggio provvisorio non dovrà impedire la mobilità dei mezzi nelle aree pubbliche o di uso pubblico. È in ogni caso esclusa la possibilità di interrompere la fruibilità dell'intera banchina con recinzioni.
10. Il deposito e la movimentazione di merci pericolose può essere attuato solo nel sotto ambito porto operativo ed in particolare nell'area dedicata e nel rispetto delle condizioni contenute nel documento "Procedure e condotte operative" di cui al successivo art. 11.
11. Si definiscono Strutture Temporanee per attività portuali:
- cavane per coperture provvisorie per lo stoccaggio di materiale sfuso o in colli che temono l'umidità;
 - cavane o tettoie per coperture provvisorie di aree destinate all'assemblaggio di colli di carpenterie o altri pezzi eccezionali fuori sagoma e fuori peso;
 - silos per stoccaggio temporaneo di materiale in banchina;
 - serbatoi per sfusi o liquidi da lasciare temporaneamente in banchina;
 - nastri trasportatori e impianti per il tiro da stiva a banchina e viceversa;
 - piastre per la pesatura delle merci;
 - buche per lo scarico di materiale sfuso;
 - imbarcazioni in fase di manutenzione di qualunque sagoma e peso;
 - pipeline, pompe e macchine per la movimentazioni di liquidi;
 - benne a Derrick di sollevamento;
 - macchine insacchettatrici e per la formazione di burghe o altri assemblaggi di materiale di diversa natura;
 - mezzi d'opera per trasporti di cava;
 - hangar o strutture pneumatiche;
 - ogni altro impianto che ha la caratteristica di poter essere rimosso in ogni momento o che non permanga in porto per più di otto mesi (con riferimento al Regolamento Edilizio Comunale).

12. Si definiscono Strutture Permanenti per attività portuali: capannoni, edifici, impianti, attrezzature e strutture stabili.

13. Si definiscono Infrastrutture: strade, raccordi ferroviari e banchine, compresi gli ambiti di sosta dei veicoli, corridoi tecnologici, struttura della conca di navigazione.

14. Tutti gli interventi sono soggetti alle procedure previste nel Regolamento Edilizio Comunale (CIA, DIA, permesso di costruire).

Art. 7 - Unità di intervento

1. Le unità di intervento, rappresentate in tavola 6, definiscono priorità e progettazione unitaria degli interventi e delle opere.

2. Le “Schede delle unità di intervento” riportano la descrizione, la rappresentazione, l’attuazione e la valutazione di ciascuna unità di intervento e delle eventuali alternative, contengono le relative misure mitigative/compensative e/o prescrizioni da ottemperare in fase di pianificazione e progettazione, hanno carattere di monitoraggio, attuazione e gestione delle opere e costituiscono Allegato 1 alle presenti norme.

3. Le schede di cui al comma 2 possono essere aggiornate e modificate a cura del Dirigente dell’Autorità Portuale con la procedura di cui all’art. 3, comma 7.

Art. 8 - Mitigazioni e compensazioni ambientali e paesaggistiche

1. La realizzazione di nuove opere in ambito portuale che comporti la trasformazione di aree boscate e di unità ecosistemiche (zone umide artificiali, nuclei boscati, arbusteti, vegetazione riparia) dovrà prevedere il ricorso alla compensazione, con interventi di entità commisurata alla trasformazione degli ambiti naturali stessi. Costituiscono riferimento per la realizzazione di opere di mitigazione e compensazione ambientale e paesaggistica l’allegato D5 del PTCP “Criteri di mitigazione e compensazione ambientale” e i criteri di compensazione del Piano di Indirizzo Forestale del Parco del Mincio, per la trasformazione delle unità ecosistemiche anche non classificate come “bosco” ai sensi di legge, allo scopo di costituire nuovi elementi di qualità ecologica, d’intesa con il Parco del Mincio e i Comuni.

2. Nell’attuazione delle opere a verde, sia di carattere ecologico/compensativo, sia con funzioni mitigative e ricreative, al fine di garantire il successo degli impianti e la migliore integrazione ambientale e paesaggistica nel contesto locale, vengano impiegate esclusivamente specie arboree e arbustive autoctone e idonee alla stazione.

2. Tutti gli interventi, dovranno perseguire un corretto inserimento paesistico, prevedendo l’uso di materiali a basso impatto ambientale e di sistemi costruttivi volti al risparmio energetico, idrico e delle risorse ambientali, prevedendo soluzioni progettuali di edilizia ecosostenibile.

3. I fronti dei fabbricati dovranno essere di tipo intonacato, tinteggiato nei colori delle acque e delle terre naturali o, in alternativa, risolte con materiale ligneo, “giardini verticali” od altri materiali innovativi in grado di dialogare con il contesto.

4. Le sistemazioni esterne dovranno prestare particolare attenzione alla scelta delle pavimentazioni orientandosi verso quelle a basso impatto ambientale e paesistico, nonché prevedere l'inserimento di verde tecnico (ad esempio per la sistemazione delle scarpate). Analogamente, dovranno essere predisposti adeguati interventi mitigativi (barriere a verde arbustivo od arboreo, ecc) anche di tipo mobile.

5. In fase di realizzazione dei nuovi interventi dovranno essere svolte le analisi delle componenti archeologiche.

Capo III – Attuazione del Piano Regolatore Portuale

Art. 9 - Strumenti e parametri attuativi

1. Attraverso il Piano Operativo Triennale, di cui all'art. 9, comma 3 della L. 84/94, vengono individuate le azioni e i programmi di intervento da sviluppare nel triennio al fine di assicurare il coerente perseguimento degli obiettivi prefissati dal Piano Regolatore Portuale.

2 Per l'attuazione di interventi o ambiti di particolare complessità, gli enti e i soggetti interessati possono prevedere il ricorso ad accordi di programma o altre forme negoziali, individuando gli obiettivi e le prestazioni da conseguire.

3. Per gli ambiti assoggettati a pianificazione attuativa, il piano attuativo dovrà prevedere in accordo con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, con il Parco del Mincio, la Provincia di Mantova e il Comune competente, l'assetto planivolumetrico del comparto comprensivo delle aree scoperte e della nuova soluzione viabilistica indotta dall'intervento, oltre alla definizione dei principali materiali di finitura.

4. Per gli interventi soggetti a titolo abilitativo diretto o convenzionato da parte del comune, lo stesso è soggetto a parere della Provincia di Mantova con le procedure di cui all'art. 3 comma 6.

5. I parametri attuativi delle aree poste nell'ambito portuale sono quelli definiti dalle NTA del Piano delle Regole del PGT vigente, in particolare:

- a. per le aree logistiche portuali a gestione pubblica e per le aree produttive private a servizio del porto si applicano gli indici e parametri di cui all'art D 20 (If max – 1,10 mq/mq, Rc max – 50%, RO max – 60%);
- b. per le aree logistiche portuali soggette a PA si applicano gli indici e parametri di cui all'art D26 comma 5 (It 0,6 mq/mq; H max 15 mt; RC 50%; RO 50%).
- c. I limiti di altezza non si intendono riferiti agli impianti tecnologici (carroponti, nastri trasportatori, ecc.), fermo restando anche per tali elementi le necessarie procedure paesaggistiche.

Sono comunque fatti salvi i Piani Attuativi comunali vigenti.

6. Per l'area inserita nell'Unità di intervento n. 7, interessata dal Piano per Insediamenti Produttivi n. 4 del Comune di San Giorgio, si richiamano i parametri di cui alla DCC n. 25 del 3/7/2008 e successive varianti.

7. In caso di attività edilizia della pubblica amministrazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 del DPR 380/2001, per cui non sono soggette a titolo abilitativo le seguenti opere:

- a) opere e interventi pubblici che richiedano per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di una pluralità di amministrazioni pubbliche allorché l'accordo delle predette amministrazioni, raggiunto con l'assenso del comune interessato, sia pubblicato ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- b) opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, previo accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni;
- c) opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

Art. 10 - Procedure paesaggistiche e ambientali

1. L'intero ambito del Porto di Mantova è sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi del d.Lgs. n.42/2004, pertanto è previsto il rilascio di apposita autorizzazione paesaggistica per tutti gli interventi, ricadenti al suo interno, che alterino lo stato dei luoghi e/o l'aspetto esteriore degli edifici.

2. In relazione alla Rete natura 2000, per gli interventi da realizzare all'interno del Porto dovrà essere valutata, di volta in volta, la necessità di assoggettamento del progetto a Valutazione d'incidenza ai sensi dell'art 5 del D.P.R. 357/97, previa richiesta all'ente gestore.

3. Il Rapporto ambientale, al paragrafo 6.5 "Valutazione delle attività portuali" individua possibili interazioni ambientali per tipi di attività svolte e prevede interventi mitigativi o procedure da mettere in atto per il miglioramento ambientale che devono essere rispettate nelle fasi di pianificazione/progettazione degli interventi in ambito portuale, di realizzazione degli stessi e di svolgimento delle singole attività.

4. La verifica del rispetto di quanto indicato al 6.5 "Valutazione delle attività portuali" deve essere svolta nell'ambito di ogni singola procedura attuativa (approvazione opera pubblica, piano attuativo o accordo di programma, autorizzazione diretta).

5. L'insediamento e l'esercizio di attività nell'ambito portuale è subordinato alla acquisizione dei titoli abilitativi/autorizzativi previsti dalle disposizioni vigenti, tra cui il Regolamento Locale di Igiene del Comune in materia di industrie insalubri di prima classe.

Art. 11 - Regolamentazione dell'attività portuale

1. Il documento "Procedure e condotte operative" contiene la regolamentazione per la gestione e la sicurezza delle attività portuali e costituisce Allegato 2 delle presenti norme.

2. Le imprese concessionarie e le imprese autorizzate sono tenute al rispetto di quanto indicato e prescritto in tale documento che regola l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali, nonché le attività amministrative e di controllo ad esse collegate, tenendo conto degli obiettivi per la sicurezza e l'igiene del lavoro e per l'ambiente tramite la prevenzione degli incidenti e dell'inquinamento.

3. Il documento di cui al comma 1 è soggetto a revisione periodica a cura del Dirigente dell'Autorità Portuale con la procedura di cui all'art. 3, comma 7.

Art. 12 - Comitato tecnico di coordinamento e risoluzione dei problemi tecnici

1. Per operare verifiche, approfondimenti e azioni amministrative inerenti il completamento e il futuro sviluppo del Porto di Mantova viene costituito un Comitato Tecnico di Coordinamento tra Comuni interessati, Provincia, Parco del Mincio, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, Soprintendenza per i Beni Archeologici, STER di Mantova, AIPO e Valdarò Spa.

2. Tale Comitato potrà essere convocato da almeno uno degli enti partecipanti quando venga ritenuto necessario.